

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

**il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (ISDC) –
Trieste**

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017

e

il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (ISDC), in prosieguo denominato "Centro", con sede legale in via Matteotti 21, 34138 Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Rota, nato a Trieste il 16 dicembre 1947, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Centro, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e in esecuzione della delibera di indirizzo del Consiglio direttivo del 16-18 gennaio 2017,

di seguito anche indicate "Parti",

premessato che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della

cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- il Centro ha, tra le finalità statutarie, lo svolgimento di attività di raccolta, archiviazione, ricerca e promozione in tutti i campi della cultura giovanile, in tutte le sue forme e codici espressivi;

- per il conseguimento delle rispettive finalità, sia l'Università che il Centro possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- valutata l'opportunità e considerato il convergente interesse per entrambi i soggetti di stabilire un accordo di reciproca collaborazione per ottimizzare le possibili sinergie derivanti dalle rispettive attività finalizzate allo sviluppo di iniziative in ambito locale, nazionale e internazionale a supporto della Cultura giovanile nelle sue diverse forme e codici espressivi, convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività di ricerca, raccolta, archiviazione, pubblicazione e diffusione di testi e di altri output culturali prodotti dai giovani, ovvero afferenti tematiche e problematiche culturali giovanili;
- Organizzazione di meeting, workshop, forum giovanili o altri spazi di ricerca e riflessione sui percorsi culturali intergenerazionali;
- Realizzazione di pubblicazioni, traduzioni e quant'altro possa favorire la riflessione

sui temi del dialogo nelle prospettive intergenerazionali e interculturali che emergono nell'ambito della produzione culturale giovanile, stimolando anche l'elaborazione di tesi di laurea e di dottorato, corsi di formazione e organizzazione di convegni sui temi d'interesse.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le Parti dichiarano di condividere l'obiettivo generale di valorizzare il ruolo di Trieste, con le sue riconosciute eccellenze e specificità scientifico-culturali, mediante iniziative di respiro regionale, nazionale e internazionale volte al rafforzamento della cultura giovanile, in un'ottica di reciproca conoscenza e comprensione, in armonia con le politiche di settore dell'Unione Europea e anche mediante la partecipazione a progetti ammissibili a cofinanziamenti italiani o comunitari.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell' Università;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Università, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è la prof.ssa Maria Cristina Benussi

Per il Centro, il referente è la prof.ssa Gabriella Valera, responsabile scientifico del Centro stesso.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Università. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Il Centro non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Centro né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Centro.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Centro; è parimenti esclusa ogni garanzia del Centro per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte del Centro per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i

Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte del Centro. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del Centro, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

L'eventuale utilizzo di spazi e attrezzature per le attività previste dalla presente convenzione sarà regolato di volta in volta da specifici accordi scritti.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 13 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 14 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Maurizio Fermeglia



Il Presidente del Centro Internazionale
di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile (ISDC)

dott. Franco Rota



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano
specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 della presente Convenzione.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI E DOCUMENTAZIONE
PER LA CULTURA GIOVANILE
- Trieste -

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Maurizio Fermeglia



Il Presidente del Centro Internazionale
di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile (ISDC)

dott. Franco Rota



Trieste, 21 marzo 2017